

ISTRUZIONI OPERATIVE N 109

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

e, p.c.

Ministero dell'Agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti – campagna 2022/2023 – progetti di durata biennale. Applicazione Regime Transitorio Regolamento (Ue) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Premessa

Le presenti disposizioni integrano le precedenti istruzioni operative n. 39/2022, prot. ORPUM 34125 del 27 aprile 2022, in materia di applicazione delle norme transitorie, per la campagna di riferimento 2022/2023, nell'ambito dei progetti biennali 2022/2023 proposti per accedere al sostegno previsto all'articolo 50 del regolamento Ue 1308/2013.

I progetti di durata biennale della campagna 2022/2023 sono ammessi all'aiuto in applicazione delle norme previste dal Regime transitorio di cui all'articolo 5 – comma 7 – paragrafo a) e b) del regolamento (UE) 2021/2117, con il quale si dispone:

“I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023.

a) Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda: a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025”.

Pertanto, in virtù del richiamato articolo, i progetti di durata biennale potranno accedere all'aiuto solo se, alla data del 15 ottobre 2023, risultano soddisfatti i requisiti specifici intesi come condizione indispensabile (*condicio sine qua non*) ai fini della ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto biennale 2022/2023.

1. Disposizioni transitorie

Come indicato nelle premesse, i progetti biennali 2022/2023, possono essere previsti solo in applicazione delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo b) articolo 5) del regolamento Ue 2021/2117.

In tale contesto l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto deve essere posta sotto condizione sospensiva fintanto che le condizioni, poste dalle norme transitorie quali requisiti obbligatori per accedere all'aiuto, non siano state assolte da parte dei richiedenti e opportunamente verificate dall'Ufficio regionale competente per territorio.

Nello specifico, il richiedente, alla data del 15 ottobre 2023, dovrà inderogabilmente avere:

1. sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa al finanziamento sotto condizione sospensiva;
2. realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento sotto condizione sospensiva.

Il venir meno di una sola delle suddette condizioni renderà la domanda di aiuto non ammissibile al finanziamento con conseguente decadenza e revoca immediata dei provvedimenti posti in essere e correlati alla domanda di aiuto che perderanno ogni efficacia.

2. Rendicontazione della spesa (30% spesa complessiva al finanziamento)

Ai fini della verifica del rispetto della condizione per la quale il beneficiario dovrà dimostrare di avere sostenuto, alla data del 15 ottobre 2023, una spesa pari ad almeno il 30% della spesa complessiva ammessa al finanziamento, è stata predisposta una applicazione specifica in ambito Sian tramite la quale il beneficiario dovrà rendicontare la spesa sostenuta.

La presentazione della rendicontazione al 15 ottobre 2023 avverrà tramite una procedura simile a quella approntata per la presentazione telematica delle domande di pagamento a saldo.

Il beneficiario deve presentare la rendicontazione in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- b) Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

I mandati di cui al precedente punto a) sono registrati sul portale SIAN

• DOMANDE IN PROPRIO (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al portale

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare domanda/comunicazione direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire (dal 1° Ottobre 2021) mediante una delle seguenti opzioni:

- a. SPID;
- b. Carta di Identità Elettronica CIE

c. *Tessera sanitaria (TS-CNS) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o CNS).*

La “Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati” è consultabile sul portale SIAN.

Il termine ultimo per la presentazione e rilascio della rendicontazione è disposto da Circolare del coordinamento Agea n. 9657 del 08/02/2022, al 31 dicembre 2023.

Le Regioni/PA potranno disporre termini anticipati rispetto al termine del 31 dicembre 2023.

Il beneficiario dovrà rendicontare le spese sostenute entro il 15 ottobre 2023, con i relativi bonifici che dovranno risultare essere stati eseguiti entro la medesima data. Tali spese dovranno rappresentare obbligatoriamente almeno il 30% della spesa complessiva ammessa al finanziamento.

In sede di rendicontazione telematica ogni singola spesa, fattura e bonifico, dovrà essere imputata all'intervento specifico che dovrà risultare realizzato per la parte di spesa sostenuta.

La rendicontazione segue le modalità di inserimento delle spese, fatture e bonifici in analogia a quanto già previsto telematicamente per le domande di pagamento saldo.

Qualora in sede di compilazione della rendicontazione venga inserita una data antecedente a quella del rilascio della domanda di aiuto, oppure oltre la data del 15 ottobre 2023, il sistema impedirà il salvataggio dei dati inseriti ed ogni ulteriore tentativo di operazione atta al rilascio della rendicontazione.

3. Realizzazione parziale del progetto ammesso al finanziamento.

Ulteriore requisito previsto dalle norme transitorie, e necessario ai fini della ammissibilità al finanziamento dell'aiuto, è costituito dall'aver realizzato parzialmente il progetto, ammesso sotto condizione sospensiva, alla data del 15 ottobre 2023.

Pertanto, laddove la tipologia di progetto lo permetta¹, il beneficiario dovrà dimostrare di aver realizzato nel dettaglio, e collocato in azienda, quella parte di progetto biennale per il quale, in sede di rendicontazione, ha dichiarato di aver sostenuto le relative spese alla data del 15 ottobre 2023.

Nel caso in cui il progetto da realizzare sia costituito **esclusivamente da opere strutturali**, il beneficiario, per quanto disposto con le Istruzioni operative n.39/2022 ed in applicazione delle norme transitorie, dovrà essere in possesso dei titoli abilitativi, necessari per l'avvio della realizzazione del progetto, quali Permesso di costruire (PdC), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Qualora per i progetti di natura **esclusivamente strutturale**, per cause non dipendenti dal beneficiario, non siano presenti i suddetti titoli l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà obbligatoriamente eseguire una verifica in situ, presso l'Azienda, al fine di verificare lo stato di realizzazione del progetto.

A tal fine si precisa che la verifica dovrà essere svolta solo al fine di accertare lo stato di inizio realizzazione progetto.

Nel caso in cui il progetto sia costituito **esclusivamente da una tipologia di macchinari/attrezzature complesse** (esempio: autoclavi, presse, diraspatrici, flottatori etc..) per i quali, una volta eseguito l'ordine e pagato il relativo acconto, il bene non potrà essere fornito e collocato presso l'Azienda parzialmente ma solo una volta completata la fabbricazione e produzione, la condizione della realizzazione parziale potrà ritenersi soddisfatta tramite esame della fattura di acconto nella quale dovrà essere descritta la

¹ Per esempio, nel caso di beni di immediato acquistato e rendicontati al 15 ottobre 2023.

tipologia di bene acquistato ed il pagamento in acconto (almeno il 30%) alla data del 15 ottobre 2023.

Per i progetti la cui realizzazione non è esclusivamente di natura strutturale, ovvero esclusivamente composta da macchinari/attrezzature complesse, la condizione del 30% della spesa sostenuta e/o la condizione di realizzazione parziale, potranno essere soddisfatte dalla parte di progetto di immediata realizzazione e verifica che concorre al raggiungimento del 30%.

Se la tipologia di progetto da realizzare lo permette, la Regione/PA potrà valutare di eseguire, in alternativa al sopralluogo aziendale, la verifica tramite richiesta di foto che devono essere Geotaggate (Geo tagging).

Nello specifico, le foto dovranno essere georeferenziate con il dettaglio del singolo bene e con evidenza della matricola, laddove possibile, al fine di avere certezza che il bene è collocato presso l'Azienda ed è riconducibile alla fattura e documentazione trasmessa a supporto della rendicontazione.

Nel caso di progetti strutturali, il possesso dei titoli e le foto georeferenziate possono ritenersi soddisfacenti ai fini della verifica della realizzazione parziale del progetto.

Il beneficiario dovrà trasmettere all'Ufficio regionale competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, salvo termini anticipati dalle Regioni/PA, tutta la documentazione a supporto della rendicontazione effettuata, quali fatture e estratti conto bancari dai quali risultino le uscite relative alle spese rendicontate, documenti di consegna oppure atti equipollenti, nello specifico, ogni documentazione atti a dimostrare che la spesa è stata sostenuta entro e non oltre il 15 ottobre 2023, e che il progetto, in pari data è stato realizzato parzialmente, pena la revoca immediata dell'aiuto.

La Regione/PA potrà prevedere, in base alla tipologia di progetto ed esperienza tecnica, la richiesta di ulteriore documentazione che riterrà utile e necessaria ai fini della verifica del rispetto delle condizioni previste all'articolo 5 – comma 7 – paragrafo a) e b) del regolamento (Ue) 2021/2117.

4. Istruttoria per la verifica delle spese e realizzazione parziale progetto

Sia la rendicontazione che la realizzazione parziale del progetto, alla data del 15 ottobre 2023, dovranno essere opportunamente verificate ed istruite dall'Ufficio regionale competente per territorio i quali dovranno avvalersi delle schede d'istruttoria (*check-list*) rese disponibili in ambito Sian (istruttoria rendicontazione).

L'esito delle suddette verifiche determinerà l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto biennali 2022/2023, oppure la disposizione di revoca delle stesse.

In considerazione che per i progetti biennali l'ammissibilità all'aiuto e finanziamento, in sede di istruttoria all'aiuto, è stata subordinata al verificarsi di specifici requisiti (condizione sospensiva), una volta accertato il rispetto, la condizione sospensiva verrà meno ed i progetti saranno ritenuti ammessi al finanziamento dell'aiuto.

Affinché i beneficiari abbiano certezza della ammissibilità al finanziamento, sottoposta a condizione sospensiva nell'attesa della verifica, è necessario che l'istruttoria da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, relativa alla rendicontazione ed all'accertamento della esecuzione parziale, sia conclusa entro termini anticipati rispetto i termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo biennale 2022/2023. Le Regioni/PA avranno cura di stabilire un termine che l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà rispettare.

Quanto sopra anche in considerazione che la normativa unionale prevede il rispetto di condizioni che costituiscono un obbligo ed un vincolo specifico a carico del beneficiario, necessari per poter accedere al regime transitorio e, di conseguenza, all'aiuto dopo il 15 ottobre 2023.

Parimenti è necessario avere l'immediata informazione nel caso in cui il rispetto delle condizioni venga meno.

Nel merito delle risultanze dell'istruttoria, in caso di esito positivo, la rendicontazione effettuata dal beneficiario verrà trasferita nella domanda di pagamento saldo che, all'apertura atto, risulterà precompilata nel quadro degli interventi.

In caso di revoca dell'aiuto, qualora sia stato erogato un anticipo, l'Ufficio regionale competente per territorio dovrà attivare immediatamente le procedure atte al recupero dell'indebito percepito.

Come indicato nelle istruzioni operative dell'OP Agea n. 39/2022, le procedure di recupero indebito saranno attuate ai sensi dell'art. 54) e 63) del regolamento Ue n. 1306/2013, del regolamento delegato (Ue) n. 907/2014 e regolamento di esecuzione (Ue) n. 908/2014.

Inoltre, il mancato rispetto dei suddetti requisiti, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 3), articolo 6) del DM 911/2017 determinerà l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dalla misura Investimenti.

Le presenti Istruzioni costituiscono parte integrante di quanto previsto con le istruzioni operative n. 39/2022.

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore
Federico Steidl

FEDERICO
STEIDL
21.11.2022
19:49:51
GMT+01:00

